



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

28 NOV. 2014

Roma, data di protocollo

557/01/33/7539

OGGETTO: Aliquote contributive da applicare sul trattamento economico del personale della
Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL - POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (SPIR)(SED)	
ANIP-ITALIA SICURA (Pnfd)	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP	= ROMA =

Per opportuna conoscenza si trasmette copia della circolare n. 333G/Div.1Sett.6/aagg.39
del 07 novembre u.sc., della Direzione Centrale per le Risorse Umane, relativa all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Tommaso Ricciardi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE
DIVISIONE 1[^]

Prot. 333-G/Div.1-Sett.6/aagg.39

Roma, 07.11.2014

Oggetto: Aliquote contributive da applicare sul trattamento economico del personale della Polizia di Stato.

- | | |
|--|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | TRENTO |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | BOLZANO |
| - AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT. | AOSTA |
| - AI SIGG. QUESTORI | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA | PALERMO |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
DELLA POLIZIA DI FRONTIERA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA FERROVIARIA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO
E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO | LADISPOLI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO | LA SPEZIA |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE | LORO SEDI |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI
TECNICO-GESTIONALI – SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A. SENIGALLIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO
ELETTRONICO NAZIONALE NAPOLI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

e, per conoscenza

- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI SEDE

Di seguito e ad integrazione della circolare 333-G/Div.1-Sett.6/aagg36 del 10.12.2012, al cui contenuto si rinvia, con la presente si forniscono ulteriori indicazioni sulla materia.

Come già precisato nella citata circolare, dopo la confluenza dell'INPDAP nell'INPS, avvenuta com'è noto in attuazione dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Ente Previdenziale ha diramato alcune disposizioni volte a chiarire quali siano le retribuzioni imponibili ai fini contributivi.

Avendo particolare riguardo agli aspetti relativi alla maggiorazione del 15% della base pensionabile, connessa a sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/1997, e alla maggiorazione del 18% della base pensionabile, l'INPS, da ultimo con circolare n. 6 del 16 gennaio 2014, ha chiarito che la contribuzione da applicare a tale base imponibile è la seguente:

- $\frac{35}{17}$ 33% complessiva (ripartita nella misura di 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro);
- $\frac{35}{17}$ 0,35% relativa al Fondo Credito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Pertanto, al termine dell'analisi delle predette disposizioni si è proceduto ad interessare il Centro Elettronico per la modifica/integrazione delle procedure informatiche al fine della corretta applicazione dei contributi previdenziali ed assistenziali sul trattamento economico fondamentale del personale della Polizia di Stato.

In particolare si segnala che per quanto attiene al contributo per il fondo credito pari allo 0,35% a carico del dipendente, da applicarsi mensilmente sulle sopra indicate maggiorazioni, si darà corso non appena concluse le attività di adeguamento procedurale.

Ciò premesso, si ritiene utile riassumere, di seguito, le corrette aliquote contributive da applicare, anche sulle contabilità predisposte da Codesti Uffici, al citato trattamento economico fondamentale della Polizia di Stato:

- a) con riferimento alla **quota a carico del dipendente** a decorrere dal 1° gennaio 2012 a tutto il personale sono applicate le seguenti aliquote contributive:
- ³⁵/₁₇ 8,80 per cento e 0,35 per cento sugli emolumenti imponibili (stipendio, assegno di funzione, indennità pensionabile, vacanza contrattuale, indennità di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa, indennità integrativa speciale, indennità di posizione);
 - ³⁵/₁₇ 8,80 per cento e a 0,35 per cento sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio (prevista dall'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 165/1997). A tal proposito si evidenzia che le voci stipendiali da considerare per tale scopo sono: per il personale non dirigente lo stipendio parametrico (comprensivo di eventuale RIA, eventuale scatti previsti dalla L. 539/1950, eventuali benefici combattentistici previsti dalla legge 336/1970, eventuali scatti per merito straordinario previsti dall'art. 75 del D.P.R. 335/1982) e la vacanza contrattuale; per il personale dirigente e direttivo con trattamento economico dirigenziale il trattamento stipendiale (comprensivo di eventuali scatti previsti dalla L. 539/1950, eventuali benefici combattentistici previsti dalla legge 336/1970, eventuali benefici demografici) e le classi e gli scatti di stipendio maturati;
 - ³⁵/₁₇ 8,80 per cento e 0,35 per cento sulla maggiorazione del 18 per cento della base pensionabile (stipendio tabellare, esclusa l'indennità integrativa speciale, e vacanza contrattuale).
- b) con riferimento alla **quota a carico del datore di lavoro** l'aliquota contributiva pari al 24,20 per cento deve essere applicata:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- ³⁵/₁₇ sugli emolumenti imponibili di cui sopra;
- ³⁵/₁₇ sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio;
- ³⁵/₁₇ sulla maggiorazione del 18 per cento della base pensionabile.

Si ricorda, inoltre, che, in considerazione del fatto che il personale della Polizia di Stato non è stato interessato dalle disposizioni inerenti l'applicazione del TFR, ma risulta tutt'oggi rientrate in regime di TFS, allo stesso deve essere applicata la trattenuta prevista dall'art. 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come già precisato dettagliatamente con circolare 333-G/Div.1-Sett.2/aagg17 del 6.11.2012, ovvero:

a) con riferimento alla quota a carico del dipendente:

- ³⁵/₁₇ 2,50 per cento sull'80 per cento delle voci retributive riferite, per il personale non dirigente a stipendio parametrico, come sopra indicato, vacanza contrattuale e assegno di funzione; per il personale dirigente e direttivo con trattamento economico dirigenziale a stipendio tabellare, indennità perequativa, indennità di posizione e relativa eventuale maggiorazione;
- ³⁵/₁₇ 2,50 per cento sull'80 per cento del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale per il personale dirigente e direttivo con trattamento economico dirigenziale.

b) con riferimento alla quota a carico del datore di lavoro:

- ³⁵/₁₇ 7,10 per cento sull'80 per cento delle medesime voci retributive sopra indicate;
- ³⁵/₁₇ 7,10 per cento sull'80 per cento del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale.

Infine, si ritiene utile ricordare che ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è prevista l'aliquota aggiuntiva nella misura dell'1 per cento a carico dell'iscritto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile aggiornata annualmente dall'Ente Previdenziale.

La presente circolare è disponibile nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle circolari al link, "1^ Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo://10.119.182.1.

IL DIRETTORE CENTRALE
Mazza

Originale firmato agli atti

Servizio T.E.P.
1^ Divisione
6° Settore